

numero			Bellinzona
1127	sb	3	22 febbraio 2011

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Al
Presidente della Commissione delle
istituzioni politiche del Consiglio nazionale
Yvan Perrin
Servizi del Parlamento
3003 Berna

Iniziativa parlamentare “Nessuna estensione dell’obbligo di informazione in materia di rilevazioni statistiche federali”

Signor Presidente,

la ringraziamo per averci coinvolti nella procedura di consultazione relativa al progetto preliminare del 21 ottobre 2010 inerente alla proposta di modifica dell’articolo 6 della Legge sulla statistica federale (LStat). Con questa proposta la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale chiede di sancire il carattere facoltativo delle rilevazioni dirette eseguite presso le persone fisiche che vivono in economie domestiche private.

Qui di seguito ci permettiamo di sottoporle le nostre osservazioni relative a questo progetto preliminare.

Il progetto sottopostoci è stato allestito in risposta alle reazioni negative scaturite dalla decisione di rendere obbligatoria la partecipazione alla Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS). L’iniziativa ha quale obiettivo l’inasprimento delle disposizioni legali sull’obbligo, per le persone fisiche, di fornire informazioni nell’ambito di rilevazioni dirette presso le economie domestiche. Secondo questo progetto preliminare l’obbligo di informare imposto alle persone fisiche dovrebbe unicamente essere mantenuto per il censimento federale della popolazione nel quadro della rilevazione strutturale campionaria.

Condividiamo la preoccupazione degli autori dell’iniziativa in merito all’esigenza di garantire il rispetto della sfera privata, esigenza peraltro contemplata dagli articoli 14 e seguenti della legge sulla statistica federale. Questi dispositivi garantiscono in particolare la protezione dei dati e il segreto d’ufficio in materia statistica, il divieto di utilizzare per altri fini i dati rilevati o comunicati per scopi statistici e il segreto professionale per le persone incaricate di svolgere lavori statistici.

Il rapporto della Commissione menziona che *“l’inconveniente di un’eventuale diminuzione della rappresentatività è compensato dal vantaggio della maggiore affidabilità delle informazioni fornite volontariamente”*. Questa affermazione non è ancora stata dimostrata.

Una partecipazione facoltativa potrebbe peggiorare la qualità dei risultati e quindi deprezzare gli investimenti elevati di Confederazione e cantoni in questa inchiesta per effetto dell’incremento dei casi di non-risposta. Questo fenomeno dovrebbe allora essere compensato da un aumento della dimensione del campione e, quindi, del costo del campione medesimo, come pure dell’effettivo di persone interrogate, procedura che urterebbe contro il principio fondamentale della statistica pubblica di limitare allo stretto necessario la raccolta di nuovi dati mediante interrogazione.

Aggiungiamo come proprio le realtà regionali, a seguito della rinuncia del Consiglio federale di realizzare in futuro i censimenti della popolazione tramite rilevazioni esaustive sostituendole con i registri amministrativi e le indagini campionarie, debbano ottenere, da queste indagini, informazioni della più alta qualità e grado di dettaglio spaziale possibile.

In sintesi riteniamo che il Consiglio federale debba poter decidere di volta in volta, in base alla specificità di ogni situazione, se giudica opportuno o meno rendere obbligatoria la partecipazione ad una rilevazione. Di conseguenza questo Consiglio di Stato è favorevole al mantenimento dell’attuale formulazione dell’articolo 6 della Legge federale opponendosi ad una sua modifica nel senso proposto dalla commissione.

Questa nostra posizione favorevole al mantenimento dell’attuale art. 6 della Legge sulla statistica non esime comunque le istanze federali e cantonali competenti dal valutare criticamente il complesso sistema alla base della statistica pubblica. In questo senso il Consiglio di Stato ritiene opportuno ribadire tre concetti che ragionevolmente devono essere considerati nell’ambito della strategia di rilevamento statistico e delle relative procedure utilizzate:


- La libertà del cittadino e delle imprese è un principio fondamentale che va tutelato. La possibilità lasciata dall’art. 6 della Legge federale sulla statistica di imporre un obbligo di informazione agli agenti economici va quindi interpretata con estrema cautela e utilizzata soltanto in casi eccezionali, in base a criteri univoci e generalmente riconosciuti.
- I rilevamenti statistici, soprattutto se condotti imponendo un obbligo di informazione, devono evitare richieste su oggetti di secondaria importanza e poco attinenti all’oggetto del rilevamento. In altri termini, l’osservazione contenuta nel rapporto esplicativo della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale sull’iniziativa in questione secondo cui *“è spesso difficile capire quale sia il nesso tra le domande poste, a volte molto personali, e gli scopi perseguiti dalla rilevazione e il rispetto della sfera privata, sancito dalla Costituzione, non è peraltro sufficientemente tutelato”* è quantomeno preoccupante. In questo senso ribadiamo la necessità di limitare i rilevamenti statistici alle informazioni pertinenti, evitando quelle particolarmente indiscrete.
- Per preservare la disponibilità degli agenti economici a rispondere alle varie indagini, è importante limitare la produzione di rilevamenti statistici diretti, evitando un moltiplicarsi degli stessi.


In base a quanto precede, l'obbligo di informazione in ambito statistico va quindi valutato con estrema severità, limitandone il campo di applicazione e verificando costantemente la pertinenza delle domande poste rispetto agli scopi perseguiti dalla statistica al fine di non invadere la sfera privata degli individui.

Così inteso, siamo convinti che il principio meriti di essere mantenuto così come previsto attualmente all'art. 6 della legge federale sulla statistica.

Voglia accogliere, signor Presidente, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

L. Pedrazzini

Il Cancelliere:

G. Gianella

C.p.c.: Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza